



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.0005119/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VIII e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi
Legali e Legislativi

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Salvaguardia e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di
interesse agrario, forestale e zootecnico” Reg.Gen.n.511**

Ad iniziativa del consigliere Baldi
Depositata in data 10 marzo 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 11.3.2014

IL PRESIDENTE

10



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Alenziolo
Cin. d.
10/3/14

Al Presidente del Consiglio Regionale

e.p.c. Al Capo Dipartimento della Segretaria
Legislativa

Loro Sedi

Prot. n° 213 /SP

Oggetto: trasmissione della Proposta di Legge:
"Salvaguardia e Valorizzazione delle risorse Genetiche
Autoctone di interesse Agrario, Forestale e Zootecnico".
ad iniziativa del Con. Giovanni Baldi.

Si trasmette, in allegato la proposta di legge di cui all'oggetto.
Cordialità.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 511



Il Consigliere
Dr. Giovanni BALDI

Napoli 10.03.2014

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0005119/A

Del: 10/03/2014 14.09.56

Da: CR A SERASS

Assemblea
10.3.2014


Relazione illustrativa

La presente proposta di legge intende salvaguardare e valorizzazione le risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, minacciate da erosione genetica o da rischio di estinzione.

Il testo è composto da 16 articoli, la disciplina (oggetto e finalità art.1); le definizioni (art. 2), le attività della regione (art. 3), il registro regionale (art. 4 e 5), il contrassegno (art. 6), la Commissione tecnico scientifica (art. 7), la rete di valorizzazione delle risorse genetiche (art. 8) la banca regionale del materiale genetico (art. 9), l'atlante regionale della biodiversità (art. 10), la circolazione di materiale genetico (art. 11) i custodi (art. 12) e la salvaguardia della biodiversità forestale (art. 13).

All'art. 14 è previsto infine il regolamento di attuazione della presente legge che la Giunta Regionale emana entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 511




Relazione tecnico Finanziaria

La presente proposta di legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

All'Attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'intero articolato serve esclusivamente a disciplinare la materia della valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e zootecnico.



ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 311

PROPOSTA DI LEGGE

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO, FORESTALE E ZOOTECNICO

Art. 1

Oggetto e finalità'

1. La Regione Campania, nell'ambito delle politiche di sviluppo e promozione degli ecosistemi agricoli e forestali delle produzioni legate alla tipicità e tradizione del territorio, favorisce e promuove la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario, forestale e zootecnico, minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, così come definite nell'articolo 2, e per le quali esistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici.


Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico:

- a) specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni del territorio ~~napolitanese~~ *campano*;
- b) specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni anche di origine esterna al territorio campano, introdotti nel territorio regionale da almeno cinquant'anni e che, integrate nell'ecosistema e nelle tradizioni della Regione, hanno assunto le caratteristiche ai fini della loro valorizzazione;
- c) risorse genetiche attualmente non più presenti sul territorio regionale conservate in banche genetiche (genebanks), orti botanici, istituti sperimentali, campi catalogo, centri di ricerca, della Regione e di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse economico, scientifico,

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 511



culturale per la reintroduzione nelle pratiche agricole, forestali e zootecniche.

2. Ai fini della presente legge non sono considerate risorse genetiche autoctone piante e animali transgenici, cioè ottenuti con tecniche d'ingegneria genetica in particolare riferite alle tecniche del DNA ricombinante.

3. Per le specie di interesse agrario e forestale, ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'art. 2 del Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura.

Art. 3


Attività' della Regione

1. La Regione Campania esercita la propria azione di valorizzazione delle risorse genetiche autoctone:

- a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a conoscere, preservare e ricostituire le risorse genetiche autoctone, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e la loro valorizzazione;
- b) assumendo specifiche iniziative atte alla loro tutela, conservazione, moltiplicazione e valorizzazione;
- c) prevedendo specifiche iniziative per promuovere e sviluppare la rete di valorizzazione prevista all'articolo 8;
- d) promuovendo e sostenendo la formazione, l'informazione e la divulgazione relative alla conoscenza della biodiversità agraria, forestale e zootecnica;
- e) valorizzando e promuovendo i prodotti delle risorse genetiche autoctone;
- f) prevedendo le necessarie azioni di valorizzazione, anche mediante la rivitalizzazione ed di risanamento.

2. La Giunta regionale approva con delibera appositi programmi di intervento, nei quali sono stabilite le attività e le iniziative, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 511



3. I programmi d'intervento sono attuati e monitorati da parte della competente struttura amministrativa della Regione.

4. Le azioni regionali per la valorizzazione delle risorse genetiche devono essere coerenti e conformi a criteri e strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.

Art. 4

Registro regionale

1. Al fine di consentire la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone, è istituito il registro regionale, in seguito detto Registro, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritti razze, specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni e popolazioni di interesse regionale, di cui all'articolo 2.

2. Il registro è pubblico ed è tenuto dalla competente struttura amministrativa della Regione Campania, secondo le procedure specificate nel regolamento di cui all'articolo 14.

3. Il registro è organizzato secondo criteri che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale.

Art. 5

Iscrizione al registro regionale

1. L'iscrizione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, su base volontaria e gratuita, avviene a cura della competente struttura amministrativa della Regione Campania, per gli enti scientifici, enti pubblici, organismi, organizzazioni ed associazioni, a seguito di delibera della

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 511



G.R. previo parere favorevole dell Commissione tecnico-scientifica prevista dall'art.7.

2. Per essere iscritte nel registro regionale le risorse genetiche autoctone devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità. Alla domanda d'iscrizione è allegata, a cura del proponente, la specifica documentazione storico-tecnico-scientifica, inerente la risorsa genetica autoctona da iscrivere.

3. La specie, varietà, cultivar, ecotipo, forma biologica, clone, razza o popolazione può essere cancellata dal registro, previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7, quando non e' più considerata risorsa genetica autoctona ai sensi dell'articolo 2.

Art 6

Contrassegno

1. Per favorire l' ampia conoscenza dei cittadini e per esercitare le azioni di valorizzazione è istituito il contrassegno regionale dei prodotti delle risorse genetiche autoctone.

2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso alle aziende agricole e alle aziende zootecniche che ne fanno richiesta e che producono o trasformano, direttamente in azienda i prodotti delle risorse genetiche autoctone, così' come definite all'articolo 2.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono disciplinate le modalità di concessione e d'uso del contrassegno.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 511



Art. 7

Commissione Tecnico Scientifica


1. È istituita presso gli uffici della G.R. la Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità.
2. La Commissione è composta dal Dirigente del competente dipartimento della Regione Campania che la presiede o da un suo delegato, da un dirigente della competente unità dirigenziale della Regione Campania, da tre esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali, da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche vegetali di interesse agrario e forestale, da un esperto di agrobiodiversità, da un esperto di conservazione delle risorse naturali, nominati dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della competente struttura amministrativa della Regione Campania appositamente designato.
3. La Commissione resta in carica tre anni dalla data del decreto di insediamento. La partecipazione ai lavori è a titolo gratuito.

Art. 8

Rete di valorizzazione delle risorse genetiche

1. La valorizzazione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico iscritte nel registro di cui all'articolo 4, è attuata mediante l'istituzione di una rete di valorizzazione delle risorse genetiche, di seguito denominata Rete, gestita e coordinata dalla competente struttura amministrativa della Regione.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 511



2. Della rete fanno parte di diritto i custodi, di cui all'articolo 12, e la Banca regionale del materiale genetico, di cui all'articolo 9.
3. Alla rete possono aderire enti pubblici e soggetti privati, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 14.
4. La rete svolge le attività per mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione *ex situ* ed *in situ*, e ad incentivarne la circolazione, controllando la vitalità del materiale vegetale ed animale da riproduzione, nonché per salvaguardare le caratteristiche genetiche e di sanità dello stesso materiale.
5. L'aderente alla rete che deposita una domanda di privativa varietale, di razza o brevettuale su di una varietà o razza iscritta nel registro, ovvero su materiale biologico da questa derivato, deve dare tempestivo avviso alla competente struttura amministrativa della Regione.
6. Gli agricoltori, gli allevatori, gli enti, i centri di ricerca, la Facoltà Universitaria di Agraria e di Medicina Veterinaria, le associazioni e gli altri soggetti proprietari di materiale vivente salvaguardato con la presente legge, sono tenuti a fornire alla Banca Regionale del Germoplasma di cui all'articolo 9 specifica parte del suddetto materiale, per garantire la conservazione delle entità genetiche presso altro sito.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 511



Art. 9

Banca regionale del materiale genetico

1. Per garantire la salvaguardia, mediante la conservazione *ex situ*, delle risorse genetiche, è istituita la Banca Regionale del materiale genetico, di seguito denominata Banca. Nella Banca confluiscono le risorse genetiche di interesse della presente Legge, comprese quelle iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4.
2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione, ed a curarne la caratterizzazione e la valutazione.
3. Il competente dipartimento amministrativo della Regione assicura la gestione della Banca, in cooperazione con soggetti pubblici e privati, opportunamente individuati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative.
4. In relazione ai consolidati rapporti della Campania con i Paesi del bacino del Mediterraneo, la Banca è posta quale centro di competenza per la conservazione delle risorse genetiche autoctone delle regioni europee del Mediterraneo.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 14 è disciplinato il funzionamento della Banca.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 511

Art. 10

Atlante regionale della biodiversità



1. Allo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico conservate *in situ* o *on farm*, è istituito presso il competente dipartimento amministrativo della Regione l'Atlante regionale della biodiversità, di seguito denominato atlante, con finalità di supporto all'azione di salvaguardia e valorizzazione di cui all'articolo 3 ed alle strategie conservative e gestionali degli ecosistemi e delle singole specie a livello locale.

2. Nell'atlante, strutturato come una banca dati informatica, sono raccolte tutte le informazioni relative alle risorse genetiche conservate *in situ*, al fine di determinarne la distribuzione, la dinamica e l'inquadramento tassonomico.

3. L'atlante è uno strumento compatibile con il sistema informativo territoriale della Regione .

Art. 11


Circolazione di materiale genetico

1. Per garantire l'uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione del materiale genetico, in ambito locale e senza scopo di lucro, necessaria al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni iscritte nel registro.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono definite la quantità di materiale genetico ,nonché le modalità di circolazione dello stesso materiale.


ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 511

Art. 12 **Custodi**



1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore o allevatore custode chi provvede alla conservazione *in situ* delle risorse genetiche a rischio di estinzione, iscritte nel registro.
2. Il coltivatore e allevatore custode:
 - a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica, proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione, includendo tra queste la contaminazione genetica, soprattutto se da contaminazioni transgeniche. È comunque tollerato un modesto livello di variazione dovuto all'evoluzione naturale intraspecifica o all'adattamento;
 - b) non ostacola la conoscenza delle tecniche di coltivazione e allevamento delle risorse genetiche di cui è depositario, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
 - c) effettua il rinnovo dei semi delle specie erbacee conservate.
3. La competente struttura amministrativa della Regione tiene un apposito elenco dei coltivatori ed allevatori custodi.
4. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai custodi avviene *in situ* presso le zone originarie di prelievo o presso le zone riconosciute come tradizionali luoghi di presenza delle stesse risorse genetiche.
5. Il competente dipartimento amministrativo della Regione può provvedere, per fini di pubblico interesse, all'immediata riproduzione *ex situ* della risorsa in via di estinzione.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono disciplinati le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 ed i requisiti oggettivi e soggettivi necessari all'attribuzione della denominazione di custode ed al suo mantenimento.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 511



Art. 13

Salvaguardia della biodiversità forestale

1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali, in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e ne cura la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dalla competente struttura amministrativa della regione.
2. La Giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.
3. La competente struttura amministrativa della regione cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto.

Art. 14


Regolamento di attuazione

1. Il Presidente della G.R., previa delibera della G.R., emana il Regolamento di attuazione della presente legge entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 511

Art. 15

Norme finanziarie



1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

NAPOLI, 6-3-2014



IL CONSIGLIERE REGIONALE

DOTT. GIOVANNI BALDI

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 511